



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 66/10
Lussemburgo, 1° luglio 2010

Sentenza nelle cause T-53/08, T-62/08, T-63/08 e T-64/08
Repubblica italiana, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA, Cementir Italia
Srl e Nuova Terni Industrie Chimiche SpA / Commissione

la tariffa agevolata per l'energia elettrica concessa alle società succedute alla società Terni costituisce un aiuto di Stato che l'Italia deve recuperare presso dette società

La proroga concessa nel 2005 eccede l'indennizzo dovuto per l'espropriazione subita nel 1962

Nel 1962, l'Italia nazionalizzava il settore elettrico, istituendo l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), al quale venivano trasferite imprese dell'industria elettrica e veniva affidato il monopolio delle attività relative a quest'industria. La nazionalizzazione non riguardava talune imprese che producevano elettricità a fini di autoconsumo (autoproduttori).

La società Terni, di cui lo Stato era azionista di maggioranza, possedeva e gestiva impianti idroelettrici e operava nei settori della siderurgia, del cemento e dei prodotti chimici. È a causa della sua importanza strategica per l'approvvigionamento energetico del paese che il ramo idroelettrico della Terni veniva nazionalizzato nel 1963, malgrado lo status di autoproduttore di quest'impresa. Terni veniva indennizzata mediante una tariffa agevolata per l'energia elettrica per il periodo compreso tra il 1963 e il 1992. La misura di cui è stata destinataria era il risultato di tre fattori: il quantitativo di energia elettrica, il suo prezzo e la durata del regime di favore¹.

Le società nate in seguito alla scissione della Terni nel 1964 – la Terni Acciai Speciali, produttrice di acciaio, la Nuova Terni Industrie Chimiche, operante nel settore chimico, e la Cementir, produttrice di cemento, successivamente privatizzate e riacquistate dalle società ThyssenKrupp, Norsk Hydro e Caltagirone - hanno continuato a godere della tariffa agevolata.

Nel 1991 l'Italia ha prorogato, sino al 31 dicembre 2001, le concessioni idroelettriche esistenti, nonché la tariffa agevolata. Questa proroga è stata notificata alla Commissione, che non ha sollevato obiezioni. Le concessioni sono state poi rinnovate sino al 2020 e la tariffa è stata prorogata sino al 2010, senza una previa notifica alla Commissione.

Con decisione del 2007, la Commissione ha dichiarato illegittima la tariffa agevolata concessa alle tre società ex-Terni, in quanto aiuto al funzionamento. Sebbene la misura costituisse un indennizzo che non attribuiva ai beneficiari nessun vantaggio per tutto il periodo inizialmente previsto (ossia, sino al 1992), viceversa, la tariffa concessa a partire dal 2005 costituiva un aiuto di Stato. Di conseguenza, non si poteva dare esecuzione alle quote dell'aiuto non ancora versate e quelle già versate dovevano venire recuperate da parte dello Stato.

Sia l'Italia, sia le società succedute alla Terni hanno chiesto al Tribunale di annullare la decisione della Commissione. In particolare, esse hanno dedotto la natura compensativa della misura e la violazione di forme sostanziali, nonché del principio del contraddittorio e della tutela del legittimo affidamento.

¹ L'ENEL era tenuta a fornire alla Terni kWh 1 025 000 000 ogni anno, con una potenza pari a kW 170 000 ad una tariffa agevolata, determinata in funzione dei prezzi praticati durante il periodo 1959-1961 dal settore per la produzione elettrica della Terni ai suoi stabilimenti operanti in altri settori. Per i quantitativi di energia elettrica in eccesso, questo prezzo sarebbe stato aumentato di ITL /kWh 0,45.

Il Tribunale, nelle sentenze pronunciate in data odierna, ricorda che interventi i quali, in forme diverse, alleggeriscono gli oneri gravanti normalmente sul bilancio di un'impresa - quali, in particolare, la fornitura di beni o servizi a condizioni di favore - costituiscono vantaggi.

La tariffa agevolata Terni si inserisce nella cornice della nazionalizzazione del settore dell'energia elettrica in Italia, fondata sulla Costituzione italiana e decisa unilateralmente dallo Stato per fini di pubblico interesse. Essa è stata concessa, a titolo di indennizzo, per un periodo ben determinato (sino al 31 dicembre 1992), stabilito in modo definitivo all'epoca della nazionalizzazione, senza possibilità di proroga.

La legge istitutiva della tariffa agevolata e la prima proroga di quest'ultima (nel 1991) non hanno assolutamente collegato detta tariffa alla proroga delle concessioni idroelettriche degli altri autoproduttori non espropriati. La seconda proroga (nel 2005) non fa nessun riferimento alle concessioni idroelettriche e nulla consente di pensare che la volontà del legislatore fosse quella di allineare la durata della tariffa agevolata a quella di dette concessioni. Peraltro, la nazionalizzazione di un'impresa non può essere assimilata a un mero fatto contrattuale.

Al contrario, la proroga della tariffa agevolata mira globalmente a consentire lo sviluppo e la ristrutturazione produttiva delle imprese interessate e rappresenta una contropartita per un vasto programma di investimenti avviato dalla ThyssenKrupp nella zona industriale di Terni-Narni.

Per quanto concerne il rispetto delle forme sostanziali, del contraddittorio e dei diritti della difesa, il Tribunale sottolinea in particolare che non si addebita alla Commissione il fatto di aver basato la propria decisione su osservazioni di terzi interessati in merito alle quali l'Italia non abbia potuto far valere le proprie ragioni. La Commissione ha ottenuto dall'Italia la relazione di un consulente indipendente, mirante a confrontare il valore dei beni espropriati con quello del vantaggio procurato dalla tariffa agevolata dall'inizio di detto regime sino al 2010, con un'attualizzazione dei valori.

Il Tribunale inoltre ricorda che, in sede di controllo degli aiuti pubblici, il principio del rispetto dei diritti della difesa impone che lo Stato membro sia posto in condizioni di far valere validamente le proprie ragioni in merito alle osservazioni presentate da terzi interessati. Viceversa, la Commissione non ha l'obbligo di ascoltare il beneficiario delle risorse statali o di informare lo Stato membro e/o il beneficiario dell'aiuto in merito alla propria posizione prima di adottare la sua decisione, una volta che gli interessati e lo Stato membro sono stati messi in grado di presentare le loro osservazioni.

Peraltro, tenuto conto del carattere imperativo del controllo sugli aiuti di Stato compiuto dalla Commissione, le imprese possono invocare un legittimo affidamento sulla regolarità dell'aiuto di cui esse hanno goduto solo se quest'ultimo è stato concesso nel rispetto della procedura, vale a dire a seguito di previa notifica.

Per tutti questi motivi, il Tribunale respinge i ricorsi.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582

